

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ RELIGIOSE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione generale del progetto di legge per soppressione di comunità religiose e di alcuni stabilimenti ecclesiastici.

La parola spetta al deputato Pallavicini Francesco.

PALLAVICINI FRANCESCO. Signori, lo scopo della società civile è di difendere e tutelare i diritti naturali dell'uomo, non di lederli o diminuirli. Ora fra i diritti naturali vi è la libertà, la quale è un potere di fare tutto ciò che non è immorale e non lede i diritti altrui. Ma l'associarsi insieme per uno scopo religioso non è cosa immorale né lede gli altrui diritti; dunque l'uomo, avendo diritto alla libertà, ha diritto di associarsi per uno scopo religioso, né il legislatore potrebbe impedire questa associazione senza ledere un diritto naturale dell'uomo, e quando i Governi permisero lo stabilimento delle associazioni religiose non fecero una concessione, ma compierono al debito del potere civile, che è custode dei diritti del cittadino.

Ma si dirà: noi non vogliamo impedire l'associazione per uno scopo religioso, solo intendiamo negare a queste associazioni, a questi enti morali la facoltà di possedere. Ebbene, rispondo io, ciò non può farsi giustamente dal legislatore, poichè l'uomo che ha diritto alla libertà, ha per conseguenza diritto a possedere collettivamente. Difatti abbiamo detto che l'uomo, per la libertà naturale, può fare tutto ciò che non è immorale e che non lede gli altrui diritti; ma mettere insieme le proprie sostanze e volerle godere insieme, non è cosa per sé immorale, né offende gli altrui diritti; dunque l'uomo ha diritto di ciò fare. Né ci si dica che lo Stato non è obbligato a riconoscere questo corpo morale. Ciò è falsissimo. Lo Stato è obbligato a riconoscere il diritto naturale dell'uomo, e quindi la possessione collettiva, conseguenza di questo diritto. Questi argomenti dimostrano incontestabilmente, secondo i principii della morale filosofia, che i corpi religiosi hanno diritto di possedere. Che se dalle società religiose particolari vogliamo risalire alla Chiesa, la cosa si fa anche più manifesta. Imperocchè ogni società legittima ha diritto di esistere, di conservarsi, di estendersi; ma la Chiesa è una società legittima, e perciò ha diritto all'esistenza, alla conservazione ed alla sua estensione. Ma chi ha diritto ad un fine ha pur diritto ai mezzi. Ora fra questi mezzi si comprendono pure i beni materiali, poichè senza di essi i suoi ministri non potrebbero essere mantenuti indipendenti in materie ecclesiastiche dello Stato, come debbono essere, e senza di essi la Chiesa non potrebbe esercitare la carità, e mediante questa attirare altri membri nel suo seno e mantenere quelli che già vi si trovano; dunque la Chiesa ha diritto ad avere questi mezzi, cioè a possedere beni materiali.

Quando i primi fedeli vendevano i loro beni e ne deponevano il prezzo ai piedi degli apostoli, questi chiesero forse la facoltà di possedere ad Erode o a Pilato? Sappiamo dalla storia ecclesiastica che la Chiesa possedeva anche beni stabili sotto gli imperatori pagani. Aveva essa forse ottenuto tale facoltà da questi imperatori che la perseguitavano? Egli è chiaro che la Chiesa non è lo Stato: i diritti adunque dell'una non si possono confondere con quelli dell'altro.

I fedeli hanno un doppio rapporto: come fedeli sono soggetti alla Chiesa, e come cittadini allo Stato. Lo Stato po-

trebbe essere pagano, ed in allora, se i beni della Chiesa fossero beni dello Stato, come potrebbe la Chiesa esistere e conservarsi?

Mi si obietterà: la legge proposta non ispoglia la Chiesa dei suoi beni; solo gli amministra. Ditemi però, di grazia, vi rispondo: chi deve dare facoltà di amministrare i beni se non il padrone?

Se vi fosse uno che pretendesse di amministrare i miei beni, non lederebbe forse il mio diritto di proprietà, se io non vi acconsentissi? Ora ci dimostri il signor ministro la facoltà data dalla Chiesa allo Stato di amministrare i suoi beni, e noi saremo con lui (diceva il giornale, organo degli onorevoli deputati della sinistra, il *Diritto*, nel suo numero 208, 3-4 dicembre scorso, ed io porto fiducia che essi vorranno conformare il loro voto ai principii del loro giornale, dettato spesso con una dialettica sì forte che mi sembra capace di potere turbare la serenità delle fronti ministeriali). La proprietà, secondo le leggi civili, è il diritto di godere e disporre della cosa propria nella maniera la più assoluta. Ora il Ministero, sopprimendo corporazioni religiose, togliendo loro i beni, mettendoli sotto la propria amministrazione e attribuendosi la facoltà di alienarli, e finalmente impiegandone i redditi in usi, benchè ecclesiastici, diversi dall'intenzione dei donatori di quei beni, non commette tante violazioni della proprietà ecclesiastica che egli pure ha sempre gridato inviolabile? (E non l'ha forse il Governo riconosciuta tale, soggiungo io, quando sotto il Ministero D'Azeglio restituiva i chiostri o seminari convertiti in ospedali durante la guerra del 1848-1849, e a proprie spese gli faceva ristorare dei danni sofferti?) Se i beni dei conventi, (prosegue il *Diritto*) costituiscono una vera loro proprietà sacra ed intangibile, come mai il Governo può appropriarsela?

E diciamo che se l'appropria, perchè ne dispone come padrone, e la destina a sua posta ad altri determinati usi. Con quale facoltà il Governo potrà destinare a sostentamento, ad esempio, di un parroco i beni che erano stati donati da un testatore ad uso e beneficio di un istituto monastico? O egli non riconosce questa proprietà ecclesiastica, e crede che, come tutore delle volontà private, possa dichiarare proprietà nazionale i beni della Chiesa, ed allora perchè non incamera i beni della medesima? O egli stima questa proprietà assolutamente intangibile, e perchè allora mette le mani nei beni dei conventi, e, benchè non li dichiara suoi, tuttavia si attribuisce la facoltà di amministrarli, di alienarli e d'impiegarne il reddito in altri usi ecclesiastici? Se con tali proposte viola la giustizia, contraddice alla logica e al buon senso, poco importa a lui, purchè raggiunga il suo fine! Se non che la politica dell'ingiustizia può tenersi in piedi per qualche tempo, ma durare a lungo giammai.

Ma noi a sostegno della nostra tesi invociamo l'articolo 1 dello Statuto, poichè, secondo esso, essendo religione dello Stato la cattolica, apostolica, romana, necessariamente ne consegue che la medesima debba essere da lui riconosciuta tale quale essa è nei suoi dommi, nella sua disciplina, nelle sue leggi, come osservava il conte Cesare Balbo, di venerata e cara memoria, nella discussione della legge del 9 aprile 1850. Questo articolo importa l'accettazione di tutto il Codice religioso del cattolicesimo quale è. Ora ditemi, di grazia: non è forse stato accettato e riconosciuto nei nostri Stati il Concilio di Trento? Certo che sì. Ebbene, il Concilio suddetto al cap. xi, sess. xxii, decreta la censura contro chiunque, di qualunque autorità, anche imperiale o reale, attentasse in qualche modo contro la proprietà ecclesiastica.